



Città di Omegna

Provincia del Verbano Cusio Ossola

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE E DI AUTORIZZAZIONE ALLE INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 31/01/2024

INDICE

TITOLO I – PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI

PARTE I – DISCIPLINA GENERALE

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento	p. 4
Art. 2 - Concessioni e autorizzazioni	p. 5
Art. 3 - Carattere giornaliero o annuale della concessione e dell'autorizzazione	p. 6
Art. 4 - Avvio del procedimento amministrativo	p. 7
Art. 5 - Termini del procedimento	p. 10
Art. 6 - Istruttoria	p. 11
Art. 7 - Conclusione del procedimento	p. 11
Art. 8 - Rilascio del provvedimento	p. 12
Art. 9 - Contenuto ed efficacia del provvedimento	p. 12
Art. 10 - Principali obblighi del titolare della concessione o dell'autorizzazione	p. 14
Art. 11 - Revoca, modifica e rinuncia	p. 15
Art. 12 - Sospensione del titolo	p. 16
Art. 13 - Decadenza del titolo	p. 17
Art. 14 - Rimozione delle occupazioni e degli impianti pubblicitari abusivi	p. 18
Art. 15 - Subentro	p. 18
Art. 16 - Rinnovo e proroga del titolo	p. 19
Art. 17 - Anagrafe delle concessioni e delle autorizzazioni	p. 19

PARTE II – FORME PARTICOLARI DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 18 - Occupazioni per passi carrabili	p. 21
Art. 19 - Occupazioni di marciapiedi e passaggi pedonali	p. 21

Art. 20 - Occupazioni sottosuolo e soprasuolo	p. 22
Art. 21 - Occupazioni tramite dehors	p. 22
Art. 22 - Occupazioni di altra natura	p. 23

PARTE III – FORME PARTICOLARI DI ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Art. 23 - Pubblicità su autoveicoli	p. 24
Art. 24 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi o illuminati e proiezioni	p. 24
Art. 25 - Pubblicità effettuata con sistemi di diffusione sonora	p. 25
Art. 26 - Pubblicità effettuata tramite volantinaggio	p. 25
Art. 27 - Pubbliche affissioni	p. 26

TITOLO II – DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE

Art. 28 - Oggetto del canone	p. 27
Art. 29 - Ambito di applicazione del canone	p. 27
Art. 30 - Soggetto passivo	p. 28
Art. 31 - Soggetto attivo	p. 28
Art. 32 - Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie	p. 29
Art. 33 - Criteri per la graduazione e la determinazione delle tariffe	p. 29
Art. 34 - Modalità di applicazione del canone e di determinazione delle tariffe	p. 30
Art. 35 - Riduzioni e maggiorazioni del canone	p. 31
Art. 36 - Esenzioni dal canone	p. 32
Art. 37 - Termini e modalità per il versamento del canone	p. 35
Art. 38 - Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi. Sanzioni	p. 36
Art. 39 - Maggiorazioni e indennità	p. 37
Art. 40 - Rateazioni	p. 38
Art. 41 - Rimborsi	p. 39

Art. 42 - Contenzioso	p. 39
-----------------------	-------

TITOLO III – PIANO GENERALE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 43 - Gestione del servizio	p. 40
Art. 44 - Modalità per le pubbliche affissioni	p. 40
Art. 45 - Impianti destinati alle pubbliche affissioni	p. 41
Art. 46 - Affissioni dirette	p. 43
Art. 47 - Numerazione degli impianti	p. 44
Art. 48 - Canone sul servizio affissioni	p. 44
Art. 49 - Riduzioni, maggiorazioni ed esenzioni	p. 44
Art. 50 - Vigilanza e sanzioni amministrative	p. 46

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 51 - Norme finali e transitorie	p. 47
Art. 52 - Trattamento dei dati personali	p. 47
Art. 53 - Abrogazione delle precedenti disposizioni	p. 47

ALLEGATI

ALLEGATO A – CRITERI PER LA GRADUAZIONE E LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	p. 48
---	-------

ALLEGATO B – CRITERI PER LA DEFINIZIONE E LA REALIZZAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI	p. 51
--	-------

TITOLO I

PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI

PARTE I – DISCIPLINA GENERALE

Articolo 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

- 1) Il presente Regolamento istituisce il canone patrimoniale di cui all'articolo 1 commi 816-836 Legge 160/2019; regola il procedimento di adozione e gli effetti del provvedimento di concessione degli spazi e delle aree pubbliche o private sulle quali risulti costituita la servitù di pubblico passaggio e del provvedimento di autorizzazione per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di Omegna, avente natura giornaliera o annuale, nonché l'applicazione e la riscossione del corrispondente prelievo.
- 2) Non sono soggette a concessione le occupazioni di suolo privato o di spazi e aree a esso sovrastanti o sottostanti realizzate prima della costituzione della servitù pubblica.
- 3) Sono altresì escluse dal regime concessorio le occupazioni di spazi pubblici eseguite con balconi, verande e altri infissi simili di carattere stabile e le tende poste a copertura dei banchi di vendita o dei dehors dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande per i quali sia stato assolto il canone.
- 4) Sono soggette alla disciplina del presente Regolamento le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:
 - a) paline o impianti esistenti o di nuova costruzione ancorati al terreno o posizionati sulle pareti degli immobili;
 - b) cartellonistica in corrispondenza di cantieri e ponteggi;
 - c) locandine e veicoli (sia di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune, sia di imprese private aventi sede nel Comune), che insistano su luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale o siano da esso visibili, nonché le pubblicità diffuse mediante impianti sonori.

- 5) I tratti di strade statali, provinciali o regionali che attraversano il centro abitato del Comune si considerano comunali in base a quanto disposto dall'art. 2, comma 7, D.Lgs. 285/1992.
- 6) Il canone è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
- 7) Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito in virtù della riscossione di canoni e tributi che sono stati da esso sostituiti, fatta salva la possibilità di adeguare il gettito attraverso la modifica delle tariffe di cui alla Legge 160/2019.
- 8) Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali previsti dalla legge o dallo Statuto del Comune di Omegna.
- 9) È fatta salva l'applicazione delle altre disposizioni di legge e di regolamento disciplinanti l'occupazione di spazi pubblici, l'effettuazione della pubblicità, il procedimento amministrativo, l'organizzazione degli uffici e dei servizi e la contabilità, in quanto compatibili.

Articolo 2 – Concessioni e autorizzazioni

- 1) Tutte le occupazioni di cui all'art. 1 del presente Regolamento, sia che comportino o meno la presenza o la costruzione di manufatti, che siano soggette al pagamento del canone o che ne siano esentate, devono essere precedute da un provvedimento espresso di concessione da parte del Comune.
- 2) Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'art. 23 del D.Lgs. 285/1992 e di cui al precedente art. 1, devono essere precedute da un provvedimento espresso di autorizzazione da parte del Comune.
- 3) Le concessioni e le autorizzazioni valgono per la località, la superficie, l'uso e lo scopo per i quali sono state rilasciate e devono essere conformi a quanto dichiarato nell'istanza.
- 4) Il titolare è tenuto a esibire l'atto a ogni richiesta degli organi di Polizia o del personale addetto alla vigilanza e al controllo.
- 5) Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'Amministrazione di beni appartenenti al demanio e ad altri enti, comportano il trasferimento della competenza al rilascio di atti di concessione e autorizzazione. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'Amministrazione del bene.

- 6) Le disposizioni del presente Regolamento, in quanto compatibili, si applicano anche ove il Comune debba formulare un parere (o nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.
- 7) In caso di necessità e urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere all'occupazione temporanea del suolo pubblico purché se ne dia immediata comunicazione al Comune. L'istanza deve comunque essere presentata entro il primo giorno lavorativo successivo, allegando l'eventuale verbale redatto dall'autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. L'Ufficio competente procede all'accertamento dei presupposti di cui sopra rilasciando atto motivato di concessione o di diniego. In quest'ultimo caso l'occupazione si configurerà come abusiva con applicazione del successivo art. 14. Il canone è comunque dovuto per il periodo di occupazione effettiva.
- 8) Per il commercio su aree pubbliche si rimanda alla disciplina di cui al relativo Regolamento comunale.
- 9) Per il rilascio delle autorizzazioni alla diffusione di messaggi pubblicitari, fino all'entrata in vigore del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (P.G.I.P.) si fa riferimento alle disposizioni del presente Regolamento in ossequio alle quali dovrà essere redatto.

Articolo 3 – Carattere giornaliero e annuale della concessione e dell'autorizzazione

- 1) Si considerano avere carattere giornaliero (o temporaneo) le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari con durata inferiore all'anno solare o la cui durata viene limitata a particolari giorni della settimana o a determinate ore del giorno.
- 2) In tal caso l'eventuale proroga per eguale località, superficie, uso e scopo nonché nelle stesse modalità, può essere richiesta prima della scadenza del titolo, per un periodo utile ai motivi specificamente addotti e rilasciata previo nulla-osta da apporsi in calce all'originale dell'atto. L'Ufficio competente può negare l'estensione qualora l'area interessata sia già stata assegnata ad altro richiedente, destinata ad altre manifestazioni o per sopraggiunte ragioni di pubblico interesse.
- 3) La determinazione del canone avverrà di volta in volta considerando il computo dei periodi, usufruendo di eventuali riduzioni previste in ragione della durata.

- 4) Si considerano avere carattere annuale (o permanente) le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari con durata superiore all'anno solare e, comunque, non oltre i 5 anni, con possibilità di rinnovo prima della scadenza su richiesta dell'interessato.
- 5) La validità si intende confermata anche nel caso di eventuale rimozione temporanea purché all'atto della ricollocazione la situazione di fatto sia identica a quella originariamente concessa.
- 6) Alla medesima disciplina sono soggette le occupazioni temporanee di carattere ricorrente, quali dehors o esposizione di generi commerciali e simili.

Articolo 4 – Avvio del procedimento amministrativo

- 1) Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico presuppone l'inoltro di istanza presentata all'Ufficio Commercio e Attività Produttive tramite le indicazioni e i modelli dallo stesso forniti.
- 2) La domanda, soggetta a imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, pena l'improcedibilità:
 - a) i dati anagrafici del richiedente (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, C.F., recapito telefonico, indirizzo e-mail o PEC e, per imprese, sede legale, P.IVA e gli estremi del legale rappresentate);
 - b) l'individuazione dell'area oggetto dell'istanza;
 - c) l'uso al quale si intende assoggettare l'area e le finalità dell'occupazione;
 - d) le modalità dell'occupazione e la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire;
 - e) l'impegno del richiedente a sottostare alle disposizioni contenute nel provvedimento e a comunicare previamente le modifiche che si volessero apportare ai punti precedenti.
- 3) La domanda dev'essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione, in particolare:
 - a) planimetria quotata in scala non inferiore a 1/100 evidenziante l'ubicazione dell'area con indicazione degli ingombri e degli spazi transitabili da veicoli e pedoni, sottoscritta da tecnico abilitato iscritto all'ordine professionale;

- b) documentazione fotografica;
- c) progetto del manufatto e relativa descrizione tecnica sottoscritta ai sensi della lett. a).

Solo nei casi previsti dalla legge sono ammesse autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

4) In relazione al tipo di occupazione dovrà essere allegata una dichiarazione attestante che:

- a) quanto collocato è stato calcolato, realizzato e posto in opera in modo da garantirne la stabilità come previsto dall'art. 53, comma 3, D.P.R. 465/1992;
- b) l'occupazione sia mantenuta nel pieno rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 285/1992, evitando di creare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione e i pedoni (se del caso previo rilascio di specifica autorizzazione da parte del Corpo di Polizia Locale);
- c) siano rispettate tutte le disposizioni normative in materia igienico-sanitaria, di tutela e decoro dell'ambiente, di salvaguardia della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

5) Il procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione per messaggi pubblicitari, presuppone l'inoltro di istanza con modalità telematica allo Sportello Unico Attività Produttive competente tramite il portale "impresainungiorno.gov.it", con l'eccezione delle installazioni pubblicitarie temporanee, di quelle su autoveicoli e di quelle effettuate mediante strumenti di diffusione sonora che vanno presentate con le modalità di cui al comma 1.

6) La domanda, soggetta a imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, pena l'improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, C.F., recapito telefonico, indirizzo e-mail o PEC e, per imprese, sede legale, P.IVA e gli estremi del legale rappresentate);
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali è richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario oppure, ove non vi sia installazione o la stessa insista su luogo privato, l'area, la strada o gli spazi pubblici da cui il messaggio pubblicitario è più immediatamente visibile;
- c) il termine iniziale e il termine finale dell'esposizione;
- d) il contenuto del messaggio pubblicitario;

- e) la descrizione particolareggiata dell'esposizione pubblicitaria da eseguire (dimensioni, caratteristiche, colori, disegno ecc.);
- f) la ragione per la quale è richiesta;
- g) l'impegno del richiedente a sottostare alle disposizioni di cui al presente Regolamento nonché di quelli previsti nell'autorizzazione;
- h) l'assenso del proprietario dell'immobile qualora diverso dal richiedente;
- i) la produzione, in allegato, in relazione al tipo di esposizione pubblicitaria, di uno tra i seguenti documenti:
 - documentazione fotografica dalla quale risulti la porzione dell'edificio interessata nonché il contesto architettonico del quale l'edificio fa parte;
 - progetto riportante un prospetto a sezione (con scala 1/20 o 1/50 e comunque tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime) nonché l'aspetto dell'esposizione in relazione al luogo d'inserimento interessato;
 - autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante la realizzazione e la posa in opera del manufatto in modo tale da garantire la stabilità e la conformità alle norme vigenti in materia di tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - per gli impianti luminosi o che richiedano comunque l'utilizzo dell'elettricità, una dichiarazione che gli stessi siano realizzati e installati a norma di legge.

7) Per ogni tipologia di occupazione o di diffusione di messaggi pubblicitari sono determinati:

- a) il procedimento amministrativo;
- b) la documentazione necessaria;
- c) il termine di conclusione del procedimento;
- d) l'ufficio competente alla ricezione dell'istanza e quello competente al rilascio del provvedimento.

8) Quando un'esposizione pubblicitaria determini anche un'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente Regolamento, la domanda è unica ed il provvedimento finale è comprensivo tanto della concessione all'occupazione degli spazi quanto dell'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria.

9) Al fine di semplificare la procedura, il Comune predispone e mette a disposizione degli utenti moduli standard distinti per tipo di occupazione o esposizione pubblicitaria indicando i contenuti e i documenti richiesti ai sensi del presente articolo.

10) L'istanza non è necessaria e risulta assolta con l'inoltro di una dichiarazione al Comune di riferimento e al soggetto che gestisce la riscossione del canone prima dell'inizio dei messaggi pubblicitari nei seguenti casi:

- a) diffusione tramite locandine e volantinaggio;
- b) esposizioni pubblicitarie su impianti esistenti e già autorizzati (salvo previo parere della Polizia Locale sugli aspetti inerenti alla viabilità) o la variazione di messaggi pubblicitari esposti che non comportino variazioni strutturali o dimensionali;
- c) diffusione di messaggi pubblicitari visibili dal Comune ma autorizzate da altri enti;
- d) esposizioni pubblicitarie che ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e delle vigenti disposizioni non necessitano di autorizzazione amministrativa.

Articolo 5 – Termini del procedimento

1) Il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso nel termine di 30 giorni dalla data di protocollazione della domanda presso l'Ufficio competente, fatti salvi i diversi termini individuati per ciascun procedimento che vanno specificamente indicati.

2) Ove sia necessario acquisire il parere di più servizi ovvero il parere di altri enti e indire Conferenze di servizi ai sensi della Legge 241/1990, sono osservati i termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge e specificamente indicati o comunicati da altri organi o enti responsabili del procedimento.

3) Salvo il caso di occupazioni d'urgenza di cui all'art. 2, comma 7 del presente Regolamento, l'istanza per l'occupazione temporanea può essere inoltrata fino a 5 giorni liberi prima della data di inizio prevista nella stessa; in tal caso il procedimento deve concludersi entro data utile all'inizio dell'occupazione.

4) In nessun caso lo scadere del termine determina assenso all'occupazione o alla diffusione del messaggio pubblicitario. L'Ufficio competente è comunque tenuto a comunicare all'istante

le motivazioni del mancato accoglimento nonché l'autorità alla quale ricorrere entro i 10 giorni successivi alla scadenza dei termini.

Articolo 6 – Istruttoria

- 1) L'Ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, procede all'esame preliminare degli elementi sui quali l'istanza si fonda e della documentazione allegata.
- 2) Ove la domanda risulti incompleta con riferimento ai dati del richiedente o all'oggetto della domanda ovvero carente nella documentazione di cui al precedente art. 4, il responsabile dell'istruttoria formula una richiesta di integrazione entro 15 giorni dalla ricezione della stessa.
- 3) L'interessato deve provvedere all'integrazione o alla regolarizzazione della domanda entro 15 giorni dalla richiesta pena l'improcedibilità e l'archiviazione della domanda.
- 4) Nel rispetto dei suddetti termini, la richiesta di cui al comma 2 sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione è presentata all'Ufficio.
- 5) L'Ufficio responsabile dell'istruttoria verifica la completezza e la regolarità della domanda e, ove necessario, comunica l'avvio del procedimento e inoltra la domanda agli Uffici competenti dell'Amministrazione per l'acquisizione di specifici pareri.

Articolo 7 – Conclusione del procedimento

- 1) L'Ufficio responsabile, terminata la fase istruttoria comprensiva dell'eventuale acquisizione di pareri, inoltra all'Ufficio dirigenziale il provvedimento finale affinché possa provvedere alla sottoscrizione o a darne espresso e motivato diniego.
- 2) La concessione o l'autorizzazione possono essere negate per cause di pubblico interesse e in particolare per ragioni inerenti alla sicurezza e alla fluidità della circolazione nonché all'impatto ambientale e paesaggistico.

Articolo 8 – Rilascio del provvedimento

- 1) Il rilascio del provvedimento finale è subordinato al pagamento dell'imposta di bollo ove dovuta per legge e dei diritti di segreteria ove previsti dal Comune, nonché al pagamento del canone o della prima rata dello stesso in base a quanto stabilito dalla parte seconda del presente Regolamento.
- 2) L'Amministrazione può, altresì, prevedere il rimborso delle spese di sopralluogo nonché un deposito cauzionale determinato dall'Ufficio Tecnico in base alla particolarità dell'occupazione qualora la stessa possa arrecare danni alle strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, è vincolata al corretto espletamento degli adempimenti imposti col provvedimento amministrativo (compreso il pagamento del canone) e viene restituita entro 30 giorni dalla verifica dei relativi presupposti da parte dell'Ufficio competente al termine dell'occupazione.
- 3) La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria o da altra garanzia prevista dalla legge.

Articolo 9 – Contenuto ed efficacia del provvedimento

- 1) Il provvedimento di concessione dell'occupazione del suolo pubblico deve contenere, oltre alla specifica indicazione del/i destinatario/i dell'utilizzo del suolo:
 - a) l'ubicazione precisa dell'occupazione;
 - b) la misura della superficie espressa in m²;
 - c) la durata dell'occupazione del suolo e l'uso specifico cui essa è destinata;
 - d) gli obblighi a carico del titolare della concessione;
 - e) l'importo del canone dovuto, nonché le modalità e il termine di pagamento dello stesso.
- 3) la concessione è inoltre rilasciata:
 - a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
 - b) con l'obbligo del concessionario:
 - di curare costantemente la pulizia, il decoro e le condizioni di sicurezza dell'area concessa, nonché la manutenzione, la pulizia e il decoro di strutture, materiali, arredi, oggetti e/o accessori sulla stessa insistenti;

- di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione nonché di provvedere a propria cura e spese, alla pulizia dell'area concessa, al ripristino della pavimentazione del suolo eventualmente manomessa, nel tipo preesistente e della segnaletica stradale verticale e orizzontale eventualmente rimossa;
- c) con facoltà del Comune di revocarla, sospenderla o modificarla con atto motivato per sopravvenute esigenze di pubblico interesse o tutela della sicurezza della circolazione stradale.

4) Il provvedimento di autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari, nelle sue diverse forme, deve contenere, oltre alla specifica indicazione del/i titolare/i, proprietario o beneficiario del mezzo pubblicitario:

- a) l'ubicazione del mezzo;
- b) la misura e l'indicazione dell'area su cui si possa effettuare l'installazione;
- c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario autorizzato, la superficie e il contenuto del messaggio pubblicitario;
- d) la durata dell'esposizione e l'uso specifico cui essa è destinata;
- e) gli obblighi del titolare dell'autorizzazione;
- f) l'importo del canone dovuto, nonché le modalità e il termine di pagamento dello stesso.

5) L'autorizzazione è inoltre rilasciata con le seguenti prescrizioni:

- a) l'impianto pubblicitario va rimosso entro 10 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione; l'eventuale richiesta di rinnovo deve essere presentata almeno dieci giorni prima della scadenza;
- b) il titolare è tenuto a verificare il buono stato di conservazione dell'impianto pubblicitario e delle relative strutture di sostegno e ancoraggio, provvedendo a tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento entro e non oltre una settimana lavorativa dalla segnalazione dell'Ufficio competente;
- c) il titolare deve adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune ai sensi dell'art. 405 comma 1 D.P.R. 495/1992 e s.m.i. al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;

- d) l'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché a ogni eventuale diritto di terzi;

nonché con indicazione delle specifiche cause di decadenza di cui al successivo art. 13.

6) La concessione o autorizzazione acquista efficacia a partire dal termine indicato nell'atto al momento della consegna al titolare previo pagamento del canone o della prima rata dello stesso in base a quanto stabilito dalla parte seconda del presente Regolamento.

Articolo 10 - Principali obblighi del titolare della concessione o dell'autorizzazione

1) Il titolare è tenuto a rispettare ogni prescrizione contenuta nell'atto di cui al precedente art. 9 nonché le ulteriori specifiche introdotte per il caso concreto.

2) Inoltre, il titolare:

- a) non può mutare l'uso per il quale il provvedimento viene richiesto né modificarne in alcun modo le caratteristiche, salvo richiesta ai sensi degli artt. 4, comma 2 lett. e) e 11 del presente Regolamento;
- b) deve rimettere perfettamente in pristino, a proprie spese, l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dall'attività svolta siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti, nonché rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta;
- c) deve utilizzare l'area concessa in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi;
- d) è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità del titolo nonché a esibirli a richiesta del personale di vigilanza incaricato. In caso di smarrimento, di distruzione o di sottrazione degli stessi deve darne immediata comunicazione all'Ufficio competente che provvederà rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- e) è tenuto, a pena di decadenza, a tenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso e il decoro per tutta la durata indicata nel titolo.

3) Per quante concerne le installazioni pubblicitarie, il titolare è altresì tenuto ad apporre su ogni mezzo una targhetta metallica saldamente fissata contenente le indicazioni di cui all'art. 55 del D.P.R. 495/1992.

Articolo 11 – Revoca, modifica e rinuncia

1) L'Amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano impossibile o diversamente realizzabile l'attività concessa o autorizzata nonché in caso di modifiche legislative.

2) In particolare, la concessione o l'autorizzazione possono essere revocate quando:

- a) si sia accertato che il titolare abbia modificato le modalità dell'attività svolta o l'attività a favore del quale era richiesto il provvedimento senza darne preventiva comunicazione all'Ufficio competente e averne ottenuto autorizzazione;
- b) pur avendo reso la comunicazione di cui al precedente art. 4 comma 2 lett. e), le nuove modalità siano adottate in violazione delle prescrizioni rese ai sensi della lettera a) del presente comma o, comunque, non siano conciliabili con le esigenze di utilizzazione pubblica della strada o dell'area interessata, salvo che l'interessato non confermi per iscritto il ripristino dell'attività precedente nei termini concordati con l'Amministrazione;

3) La revoca è disposta con atto scritto e motivato del Dirigente del Servizio e ha effetto nel termine ivi stabilito comunque non inferiore a 10 giorni. In ogni caso è dovuta la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 Legge 241/1990.

4) In caso di grave o reiterata inadempienza alle norme di legge o del presente Regolamento, la concessione è revocata in danno dell'interessato, salva l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative e/o penali. In caso di mancata rimozione entro il termine di cui al comma 3, il Comune procede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente. Il mancato pagamento del canone entro il termine di 15 giorni dall'emissione dell'atto e dal contestuale invito con prospettazione della revoca costituisce grave inadempienza ed esula da diffida,

- 5) Eccetto nel caso di grave inadempienza, se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria è in corso all'atto di revoca o modifica, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non goduto.
- 6) Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione, installazione o esposizione pubblicitaria dandone comunicazione all'Amministrazione chiedendo il rimborso del canone limitatamente al periodo di mancata occupazione o esposizione giornaliera. Per le concessioni e le autorizzazioni annuali il canone resta dovuto per l'intera annualità salvo che la comunicazione non sia pervenuta 30 giorni prima della data fissata per il pagamento del canone. La sola interruzione di fatto non comporta in nessun caso rinuncia né il diritto al rimborso.
- 7) Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria non sono iniziate, la rinuncia espressa o la revoca comportano la restituzione del canone e della cauzione eventualmente prestatati.
- 8) Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 12 – Sospensione del titolo

- 1) Il titolo può essere sospeso in qualsiasi momento:
 - a) per ragioni di ordine e sicurezza pubblica;
 - b) per sopraggiunte necessità o motivi di interesse pubblico che lo richiedano;
 - c) nell'interesse della viabilità e per la sicurezza della circolazione stradale;
 - d) per accertata inosservanza o inadempienza a norme di legge o regolamentari ovvero alle prescrizioni alle quali è stata vincolata.
- 2) La sospensione è disposta per un periodo definito con atto scritto e motivato del Dirigente del Servizio e ha effetto entro congruo termine ivi stabilito dalla data di notifica.
- 3) In caso di grave e imprevedibile circostanza di ordine o interesse pubblico, la sospensione può anche essere disposta verbalmente dagli agenti di forza pubblica con effetto immediato e per il tempo strettamente necessario al venire meno delle circostanze presupposte.

4) Le sospensioni disposte per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 determinano la riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione, comunque mai superiore al 50%.

Articolo 13 – Decadenza del titolo

1) La decadenza del titolo è dichiarata nei seguenti casi:

- a) violazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo da parte del titolare o di altri soggetti in loro vece;
- b) violazione delle norme di legge o regolamentari vigenti in materia;
- c) mancato esercizio dell'attività dichiarata senza giustificato motivo entro 3 giorni dalla data di inizio di cui al provvedimento per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie giornaliere ed entro 10 giorni per quelle annuali;
- d) venir meno delle condizioni costituenti il presupposto per il rilascio del titolo;
- e) il provvedimento non venga ritirato entro l'inizio dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria e non venga versato contestualmente il canone dovuto;
- f) per quanto riguarda la sola pubblicità, in caso di cessazione o trasferimento dell'attività pubblicizzata, per la non rispondenza del messaggio pubblicitario alle attività cui esso inerisce nonché per lo stato di degrado del manufatto;

2) Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite costituisce causa di decadenza automatica. Il gestore del canone comunica al titolare gli importi scaduti secondo le modalità dell'art. 38, del presente Regolamento, avvisandolo che in difetto di pagamento decadrà automaticamente dal titolo e l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ancora in essere saranno considerate abusive con applicazione del successivo art. 14.

3) In ogni caso in cui operi la decadenza, il titolare è obbligato alla rimozione degli impianti e/o manufatti posti in opera e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, il Comune provvede d'Ufficio con addebito delle spese a carico del soggetto inadempiente.

4) La decadenza non dà diritto al rimborso del canone già versato.

Articolo 14 – Rimozione delle occupazioni e degli impianti pubblicitari abusivi

- 1) Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni o delle esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o una revoca del titolo.
- 2) Il costo della rimozione è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o le esposizioni pubblicitarie o per conto dei quali sono state effettuate.
- 3) Il canone rimane dovuto nella misura e con le indennità previste per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, oltre le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Articolo 15 – Subentro

- 1) La concessione e l'autorizzazione hanno carattere individuale e, pertanto, non è ammessa la cessione o il trasferimento.
- 2) Qualora il titolare trasferisca o ceda a terzi l'azienda o il bene in relazione ai quali è stato emesso il provvedimento di concessione o autorizzazione, il subentrante è tenuto ad attivare, entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento, il procedimento per il rilascio di nuova concessione o autorizzazione depositando istanza ai sensi del precedente art. 4 con l'ulteriore richiesta di eventuali modifiche nelle modalità e degli estremi della concessione o dell'autorizzazione relativa all'azienda o al bene trasferito.
- 3) Il subentro non determina interruzione dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario ai fini dell'assolvimento del canone e anzi il subentrante è solidalmente tenuto al versamento del canone non versato dal cedente.
- 4) Il subentro effettuato in violazione del precedente comma 2 determina l'irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 150% del canone determinato nel provvedimento originario e la concessione o l'autorizzazione, divenute irregolari, possono essere revocate.
- 5) Il Comune può negare il subentro nel caso in cui il cedente non abbia saldato i pagamenti salvo che presti idonea garanzia.
- 6) Il subentro nelle concessioni per occupazioni permanenti e/o temporanee rilasciate per la formazione di dehors a esercenti di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 21 del presente Regolamento e per le occupazioni realizzate da

esercenti il commercio su aree private per l'esposizione di generi, è altresì subordinato alla verifica delle condizioni e delle prescrizioni alle quali era vincolato.

Articolo 16 – Rinnovo e proroga del titolo

- 1) Il titolare della concessione o dell'autorizzazione annuale può, entro 10 giorni prima della scadenza indicata nel provvedimento, chiederne il rinnovo per giustificati motivi, con istanza da depositare presso l'Ufficio competente ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento con ulteriore indicazione degli estremi del provvedimento di cui si richiede il rinnovo.
- 2) La stessa disciplina si applica alla proroga dell'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria con termine ridotto a 5 giorni prima della scadenza indicata nel provvedimento.
- 3) Per quanto concerne le occupazioni di suolo pubblico il titolare può, prima della scadenza indicata nel provvedimento, chiederne la proroga per giustificati motivi, con comunicazione dalla quale risultino invariate le modalità, finalità e superficie dell'occupazione e l'indicazione degli estremi del provvedimento.
- 4) In ogni caso il rinnovo o la proroga sono subordinati al pagamento del canone determinato e comunicato dall'Ufficio competente.
- 5) Ai fini della determinazione del canone, rinnovo e proroga non costituiscono i presupposti per l'emissione di nuove concessioni e autorizzazioni.

Articolo 17 – Anagrafe delle concessioni e delle autorizzazioni

- 1) L'Ufficio responsabile del procedimento consegna gli atti dopo aver verificato il pagamento del canone o della prima rata dello stesso nonché l'assolvimento delle altre condizioni poste al rilascio del provvedimento.
- 2) L'Ufficio responsabile del procedimento procede altresì alla registrazione dei provvedimenti emanati secondo l'ordine cronologico della data di protocollo della domanda e la tipologia con un sistema di archiviazione e gestione informatico e cartaceo.
- 3) L'Ufficio responsabile del procedimento provvede inoltre a registrare le date di scadenza dei provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l'assolvimento del canone dovuto

e l'osservanza degli altri obblighi imposti dall'atto nonché a verificare la concreta cessazione di occupazioni ed esposizioni pubblicitarie alle relative scadenze, salvo rinnovo o proroga nei termini di cui al precedente articolo.

PARTE II – FORME PARTICOLARI DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Articolo 18 – Occupazioni per passi carrabili

- 1) Sono considerati passi carrabili gli accessi, così come vengono definiti dal vigente Codice della Strada.
- 2) Sono tenuti al pagamento del canone di concessione i passi carrabili che presentino manufatti costituiti da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata indipendentemente dal loro effettivo utilizzo.
- 3) I passi carrabili “a raso” sono gratuiti salvo essere soggetti al rilascio di concessione da parte del competente Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata.
- 4) La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

Articolo 19 – Occupazioni di marciapiedi e passaggi pedonali

- 1) Nei centri abitati, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole o da altro tipo di installazioni, può essere consentita fino a un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 metri, o comunque previo rilascio di parere da parte del Corpo di Polizia Locale, a seconda delle circostanze concrete.
- 2) Per la costruzione di ponteggi deve essere garantito il passaggio pedonale anche tramite la posa di ponteggi c.d. “a sbalzo” o, al limite, disporre opportuna segnaletica che indichi ai pedoni, ove possibile, di transitare sul lato opposto della carreggiata.
- 3) In caso di occupazioni effettuate con tavoli e sedie da parte di pubblici esercizi, deve porsi una delimitazione mediante barriere continue dotate di opportuna segnaletica rifrangente o di natura vegetale, di altezza non inferiore a un metro, a protezione dei lati esposti al transito veicolare. Qualora la profondità dello spazio disponibile non consenta la realizzazione di detta

delimitazione, l'occupazione dovrà limitarsi esclusivamente a panchine o sedili amovibili posti lungo il fabbricato, con l'esclusione di tavolini.

Articolo 20 – Occupazioni soprasuolo e sottosuolo

- 1) Si considerano “soprasuolo” le occupazioni effettuate mediante elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico ai sensi dell’art. 1 del presente Regolamento, tra i quali, a titolo esemplificativo, ponteggi a sbalzo, tende solari, bracci, fanali, insegne, cappotti termici e simili.
- 2) Le occupazioni di cui al comma precedente sono consentite solo previa concessione e la loro posa solo in ossequio alla normativa vigente in materia edilizia e paesaggistica, nonché, ove necessario, al rilascio di parere da parte del Corpo di Polizia Locale.
- 3) Il titolare di concessione per l'occupazione del suolo pubblico il quale volesse procedere ai sensi dei commi precedenti è tenuto a depositare un'istanza ai sensi dell’art. 4 del presente Regolamento.
- 4) Si considerano “sottosuolo” le occupazioni effettuate mediante serbatoi ovvero mediante cavi e condutture, impianti o altri manufatti da aziende di erogazione di servizi pubblici e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi.
- 5) Le occupazioni di cui al precedente comma sono soggette all’ottenimento di concessione amministrativa nonché degli ulteriori titoli abilitativi previsti dalla legge e sono sottoposti alla disciplina del canone di cui al Titolo II del presente Regolamento.
- 6) Le occupazioni sottosuolo effettuate con serbatoi per la distribuzione di carburanti, sono ricomprese nella superficie complessiva dell’area di servizio qualora di dimensioni superiori.

Articolo 21 – Occupazioni tramite dehors

- 1) Per dehors si intende l’insieme degli elementi posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico che costituisce, delimita o arreda lo spazio per il ristoro all’aperto annesso a un locale di pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande o a una struttura ricettiva.

2) Ai pubblici esercizi che dispongano di aree di proprietà privata quali cortili e giardini, è data la possibilità di installarvi elementi mobili senza il rilascio di concessione per l'occupazione del suolo pubblico, purché nel rispetto delle norme vigenti in materia edilizia e dei diritti civilistici nei confronti di terzi.

3) Per quanto attiene alla procedura per il rilascio della concessione, ai criteri di collocazione e realizzazione nonché agli elementi di composizione, non espressamente disciplinati dal presente Regolamento si richiamano le allegate "Norme disciplinanti l'occupazione del suolo pubblico mediante l'allestimento di dehors stagionali e continuativi", approvate con DCC n. 9 del 02/03/2019 e s.m.i.

Articolo 22 – Occupazioni di altra natura

1) Le occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dalle disposizioni di cui sopra (es. distributori automatici, elementi di arredo da parte di esercenti di pubblici esercizi o di privati che vogliano migliorare il decoro della pubblica via, occupazioni rumorose) possono essere concesse solo previo parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle modalità, alle caratteristiche e alla durata dell'occupazione.

2) Le occupazioni finalizzate alla costruzione o all'installazione fissa e duratura di manufatto e/o di opere che ai sensi di legge necessitano di titoli abilitativi superiori e/o diversi dalla mera concessione all'occupazione, trovano applicazione le norme di cui al precedente art. 21 e le altre dallo stesso richiamate.

3) Le occupazioni effettuate in occasione dei lavori di manomissione del suolo pubblico sono condizionate al rilascio di specifica autorizzazione da parte dell'Ufficio Manutenzioni: vengono considerate occupazioni ordinarie soggette alla disciplina di cui al presente Regolamento circa modalità di rilascio e onerosità, salvo quanto previsto dall'art. 36, c. 1, lett. e).

PARTE III – FORME PARTICOLARI DI ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 23 – Pubblicità su autoveicoli

- 1) La pubblicità su autoveicoli (sia di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune, sia di imprese private aventi sede nel Comune) è ammessa purché non comporti l'applicazione di strutture tali da recare pericolo alla circolazione o di messaggi esposti in modo tale da creare disturbo alla visibilità nella circolazione.
- 2) L'istanza, presentata ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento, va inoltrata all'indirizzo dell'Ufficio Commercio e Attività Produttive in via telematica e deve contenere le prescrizioni di cui al comma 6 del citato art. 4 in quanto applicabili, con espressa indicazione di:
 - a) modello dell'autoveicolo;
 - b) numero di targa;
 - c) libretto di circolazione;
 - d) documento di identità del proprietario ove diverso dal richiedente.
- 3) Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del Corpo di Polizia Locale.
- 4) Per quanto concerne la pubblicità effettuata sui veicoli adibiti al servizio taxi, il rilascio del titolo è subordinato a parere della Giunta Comunale sentita la Commissione come previsto dal vigente Regolamento comunale.

Articolo 24 – Pubblicità effettuata con pannelli luminosi o illuminati e proiezioni

- 1) L'istanza per l'autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari con pannelli luminosi o illuminati e proiezioni va depositata ai sensi dell'art. 4 comma 6 del presente Regolamento, con specifica indicazione del posizionamento sulla pubblica via o su luogo visibile dalla stessa nonché con specifica descrizione delle parti illuminate e dell'alimentazione con certificato di conformità dell'impianto elettrico.
- 2) Il rilascio del provvedimento è subordinato al parere vincolante del Corpo di Polizia Locale, salvo facoltà ex post, in seguito a sopralluogo, di chiedere l'adeguamento dell'impianto ove

non corrisponda alle dichiarazioni presenti nella domanda o non ottemperi alle eventuali prescrizioni contenuto nell'autorizzazione o di disporre la rimozione qualora il rispetto delle prescrizioni in tema di sicurezza/visibilità della circolazione stradale non possa garantirsi con una modifica del manufatto esistente.

Articolo 25 – Pubblicità effettuata con sistemi di diffusione sonora

- 1) L'istanza per la diffusione sonora di messaggi pubblicitari deve essere presentata all'Ufficio Commercio e Attività Produttive in via telematica ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento con specifica indicazione delle modalità di diffusione, dei sistemi cui si fa ricorso nonché delle specifiche tecniche degli stessi, del luogo di copertura e del testo del messaggio.
- 2) L'autorizzazione è rilasciata previo parere favorevole o autorizzazione dell'Ufficio Ambiente competente per le determinazioni in tema di impatto acustico.
- 3) Non è comunque consentita pubblicità fonica nei giorni festivi e al di fuori delle fasce orarie che vanno dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00. Non è altresì ammessa nei pressi di ospedali e case di cura o di istituti scolastici durante le ore di lezione.
- 4) I veicoli impegnati nell'attività pubblicitaria devono essere in costante movimento e sono tenuti a interrompere la diffusione durante le soste.

Articolo 26 – Pubblicità effettuata tramite volantinaggio

- 1) L'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione è sostituita da una comunicazione ai sensi dell'art. 4, comma 10 del presente Regolamento.
- 2) La predetta comunicazione deve comunque contenere il soggetto richiedente, le finalità della campagna pubblicitaria e il testo del messaggio pubblicitario al fine di poter effettuare i relativi controlli di polizia e decoro.
- 3) È vietata la pubblicità commerciale effettuata su area pubblica tramite distribuzione, lancio o apposizione di volantini o stampati in genere sul parabrezza delle autovetture.

4) È fatta salva la possibilità di ritiro dei volantini da parte delle autorità di polizia competenti e di sanzionare il richiedente nel caso in cui il messaggio pubblicitario violi le norme vigenti in materia di sicurezza e ordine pubblico o l'attività è effettuata senza previa comunicazione.

Articolo 27 – Pubbliche affissioni

1) Rientrano fra le pubbliche affissioni tutti quegli impianti pubblicitari a ciò destinati e gestiti a cura del Comune che abbiano finalità istituzionali, sociali o aventi finalità economica purché non concernenti l'iniziativa pubblicitaria commerciale dei privati.

2) Per la disciplina del servizio e l'individuazione delle tariffe si fa rimando al piano generale delle pubbliche affissioni di cui al Titolo III del presente Regolamento.

TITOLO II

DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE

Articolo 28 – Oggetto del canone

1) Oggetto del canone sono le occupazioni di suolo pubblico a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, nonché la diffusione di messaggi pubblicitari visivi o acustici, anche abusivi, aventi lo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine dell'oggetto pubblicizzato.

Articolo 29 – Ambito di applicazione del canone

1) Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate sul suolo pubblico o sul suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio, anche senza titolo o in contrasto con le prescrizioni dettate dal titolo posseduto, salvo quanto previsto dal successivo art. 36.

2) Il canone si applica altresì alle occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, salvo quanto previsto dagli artt. 20 e 36 del presente Regolamento.

3) Il canone si applica altresì alla diffusione di messaggi pubblicitari realizzata tramite impianti che insistano sul suolo pubblico o siano dallo stesso visibili nonché secondo le modalità di cui al Titolo I Parte III del presente Regolamento ed entro i limiti dallo stesso posti, anche senza titolo o in contrasto con le prescrizioni dettate dal titolo posseduto.

4) L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone per l'occupazione del suolo pubblico eccetto qualora la superficie occupata per la diffusione del messaggio sia inferiore a quella impiegata per l'occupazione, circostanza nella quale è dovuta la differenza a titolo di occupazione di suolo pubblico.

5) Qualora il concessionario richieda, anche in momenti successivi, occupazioni di eguale o diversa natura (suolo, soprasuolo, sottosuolo) che abbiano proiezione sull'area già occupata, il canone si ritiene assolto con il pagamento relativo alla sola tariffa più alta tra quelle relative alle occupazioni concesse (con conseguente, eventuale versamento della differenza).

- 6) Il pagamento del canone concessorio, qualora più elevato, assorbe altresì l'ammontare di eventuali altri canoni dovuti al Comune dal concessionario sulla stessa area e per il periodo della concessione a eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi da parte del Comune.
- 7) Ai sensi dell'art. 1, comma 837 Legge 160/2019, è soggetta all'applicazione del canone ma con l'eccezione delle disposizioni relative alle tariffe di cui ai articoli successivi, l'occupazione di spazi e aree pubbliche effettuate sul territorio comunale in occasione di mercati.

Articolo 30 – Soggetto passivo

- 1) Il canone per l'occupazione del suolo pubblico è dovuto dal titolare all'atto di concessione o dichiarazione (ove prevista dal Regolamento) o, in mancanza, dall'occupante di fatto anche abusiva, in relazione alla superficie sottratta all'uso pubblico risultante dal provvedimento amministrativo, dal verbale di accertamento della violazione o dal fatto materiale.
- 2) Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della dichiarazione (ove prevista dal Regolamento) ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo fermo restando, in ogni caso, l'obbligo in solido del soggetto nel cui interesse viene effettuata la pubblicità.
- 3) Nel caso di contitolari della concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'art. 1292 c.c., fatto salvo il diritto di regresso.

Articolo 31 – Soggetto attivo

- 1) Il soggetto attivo del canone è il Comune di Omegna¹.
- 2) Il Comune può detenere la gestione del canone in capo a sé (gestione diretta) o affidarlo in concessione a un soggetto esterno iscritto all'albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

¹ In Caso di pubblicità all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico il canone è dovuto al Comune che rilascia la licenza di esercizio o l'autorizzazione mentre, in caso di veicoli a uso privato, il soggetto attivo è il Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.

- 3) In tale ultimo caso, il Comune può affidare la gestione del canone dell'occupazione e della pubblicità o solo di uno di essi, comprendendo o meno, oltre all'attività di riscossione, anche i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori e di riscossione coattiva del canone, delle indennità e delle sanzioni connesse.
- 4) In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone, il quale, tra l'altro, sottoscrive gli avvisi, notifica la contestazione delle violazioni ai sensi della Legge 689/1981, richiede il pagamento delle somme dovute anche in seguito a notifica di ordinanza-ingiunzione, cura l'anagrafe delle concessioni e autorizzazioni, predispone i provvedimenti di rimborso ed effettua gli accertamenti sul territorio.
- 5) Nel caso in cui le attività di cui sopra siano svolte da Uffici diversi, supervisiona il corretto svolgimento delle relative mansioni.
- 6) In caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 3 del presente articolo spettano al concessionario incaricato nei limiti della convenzione stipulata col Comune, ferme restando le disposizioni concernenti i compiti e gli obblighi di ciascun Ufficio come indicati dal Regolamento di organizzazione degli uffici.

Articolo 32 – Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie

- 1) Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento, si dividono in permanenti (con applicazione della tariffa annuale) e temporanee (con applicazione della tariffa giornaliera).
- 2) Si considerano permanenti le occupazioni e le pubblicità di durata pari o superiore ai 365 giorni, mentre si considerano temporanee quelle con durata inferiore ai 365 giorni.

Articolo 33 – Criteri per la graduazione e la determinazione delle tariffe

- 1) I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati con delibera della Giunta Comunale sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) occupazioni di suolo pubblico (Allegato A)

- superficie espressa in m² con arrotondamento al metro quadrato superiore;
- categoria di strade, spazi e aree pubbliche;
- valore economico di strade, spazi e aree pubbliche;
- sacrificio imposto alla collettività;
- natura dell'attività;
- durata dell'occupazione;
- durata oltre i 14 ed i 30 giorni per quelle temporanee;

b) diffusione di messaggi pubblicitari

- durata dell'esposizione pubblicitaria;
- superficie espressa in m² con arrotondamento al metro quadrato superiore;
- tipologia della pubblicità;
- opacità o luminosità dell'esposizione pubblicitaria.

Articolo 34 – Modalità di applicazione del canone e di determinazione delle tariffe

1) Il canone per l'occupazione del suolo pubblico è commisurato alla superficie espressa in metri quadrati. Il canone per la diffusione di messaggi pubblicitari viene determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario calcolata in metri quadrati, considerando separatamente ogni facciata in caso di esposizione bifacciale.

2) Fermo quanto previsto dagli artt. 33 e 37 del presente Regolamento, le tariffe standard di cui all'art. 1, commi 826 e 827 Legge 160/2019, in accordo con quanto disposto dall'art. 1, comma 817 Legge 160/2019², sono individuate con deliberazione della Giunta Comunale.

3) Gli importi per le occupazioni permanenti con cavi e condutture, ai sensi dell'art. 20 del presente Regolamento individuati ai sensi del comma 1, sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi di consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

² "Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone unico patrimoniale, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe".

4) Le eventuali modifiche tariffarie sono deliberate dal Consiglio Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione e si applicano a partire dall'anno di competenza del bilancio stesso.

Articolo 35 – Riduzioni e maggiorazioni del canone

1) Salvo quanto previsto dal Titolo III del presente Regolamento, dal Regolamento comunale in materia di mercati nonché gli specifici coefficienti previsti dagli Allegati A e B di cui all'art. 33 del presente Regolamento nella determinazione del canone, per le occupazioni del suolo pubblico e le esposizioni pubblicitarie, sono previste le seguenti riduzioni e maggiorazioni, da calcolare sull'importo finale individuato ai sensi dei precedenti articoli:

A) OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

- a) per le occupazioni permanenti del sottosuolo con serbatoi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 20, comma 6 del presente Regolamento, si applica una riduzione del 25% fino a una capacità di 3.000 litri, con incremento dell'importo così determinato del 25% per ogni 1.000 litri o frazione della predetta capacità;
- b) per le occupazioni temporanee che si protraggano per oltre 14 giorni si applica una riduzione del 30% e, se si protraggano per oltre 30 giorni, si applica l'ulteriore riduzione del 50% calcolata sull'importo già ridotto del 30%;
- c) le occupazioni di suolo pubblico superiori ai mille metri quadrati sono ridotte del 10%.

B) MESSAGGI PUBBLICITARI

- d) per i messaggi pubblicitari diffusi da comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, è prevista una riduzione del 50%;
- e) per i messaggi pubblicitari relativi a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali è prevista una riduzione del 50%;
- f) per i messaggi pubblicitari relativi a festeggiamenti patriottici o religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza, è prevista una riduzione del 50%;

- g) per i messaggi pubblicitari diffusi nel periodo tra il 1° giugno e il 30 settembre compresi di ogni anno, viene applicata una maggiorazione del 50%;
- h) per i messaggi pubblicitari diffusi mediante pannelli luminosi o illuminati, si applica una maggiorazione del 100%;

2) Le riduzioni e le maggiorazioni sopra previste sono cumulabili tra di loro e si calcolano in successione.

3) Sono fatte salve le ulteriori riduzioni previste negli Allegati A e B sulla base dei criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe di cui all'art. 33 del presente Regolamento.

Articolo 36 – Esenzioni dal canone

1) Ferme restando le disposizioni del presente Regolamento relative alla presentazione della istanza e al rilascio del provvedimento finale nonché quelle di cui al Titolo III sulle pubbliche affissioni, sono esenti dal versamento del canone:

A) OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province e Città metropolitane, dai Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 74, T.U.I.R. di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni effettuate da enti privati, diversi dalle società, i quali non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica che abbiano le caratteristiche di cui agli artt. 73 e 148 T.U.I.R. Se trattasi di organizzazioni non lucrative (Onlus) di cui all'art. 10 D.Lgs. 460/1997 è altresì richiesto che abbiano trasmesso al Ministero delle Finanze la comunicazione di cui all'art. 11 dello stesso decreto;
- c) le occupazioni effettuate da comitati, associazioni ed enti non commerciali che operano con il patrocinio del Comune di Omegna;

- d) le occupazioni effettuate, non a scopo di lucro, per manifestazioni politiche, culturali, sociali, umanitarie, ricreative o sportive;
- e) le occupazioni necessarie per l'esecuzione di opere o lavori appaltati dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dal Comune e loro consorzi;
- f) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- g) le occupazioni con tabelle indicative di stazioni, fermate e orari dei servizi pubblici di trasporto, le aste di bandiere e le tabelle che interessano la circolazione stradale e gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di pertinenza privata senza indicazioni pubblicitarie, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o di Regolamento, purché di superficie non superiore a un metro quadrato, ove non diversamente stabilito;
- h) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di Polizia Locale;
- i) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico di merci destinate ad attività commerciali;
- j) le occupazioni da parte delle autovetture destinate al trasporto di linea e non di linea (taxi) nelle aree di stazionamento dedicate;
- k) le occupazioni con autovetture nelle aree a ciò destinate e in quelle per le quali sia prevista la sosta a pagamento;
- l) le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici qualora ne sia prevista, nell'atto di concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione;
- m) le occupazioni di aree cimiteriali;
- n) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per attività agricola;
- o) le occupazioni sopra suolo effettuate con balconi, verande e simili o con l'installazione di tende per la copertura di dehors o annesse a locali di esercenti attività di vendita al dettaglio;
- p) le occupazioni effettuate per l'esercizio del commercio itinerante su aree pubbliche al di fuori delle aree mercatali nelle zone consentite dal presente Regolamento nonché dal Regolamento di Polizia Urbana;

- q) le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento (o di proiezione al suolo) siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, compresi i vasi e le fioriere qualora posti raso al muro;
- r) le aree destinate a uso pubblico ai sensi della L.R. 56/1977 e s.m.i. per il deposito dei carrelli nei parcheggi dei supermercati;

B) MESSAGGI PUBBLICITARI

- s) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi giornali e pubblicazioni periodiche, se esposti nelle facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- t) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- u) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di associazioni, di comitati, di fondazioni e di ogni altro ente che non persegua scopo di lucro o quelle la cui esposizione sia obbligatoria per legge o regolamento purché non superiori a mezzo metro quadrato, salvo diverse disposizioni;
- v) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- w) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- x) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti indicati dall'art. 90, c. 1, Legge 27 dicembre 2002, n. 289, all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a 3.000 posti;
- y) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa o esposti in vetrina e sulle porte di ingresso che non superino la superficie di 0,5 metri quadrati e le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguano la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

- z) gli avvisi al pubblico esposti in vetrina o sulle porte d'ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate vicinanze dell'esercizio, relativi all'attività svolta, quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione di servizi di pubblica utilità, non superiori a 0,5 metri quadrati di superficie e quelli riguardanti la locazione o compravendita di immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a 0,25 metri quadrati;
- aa) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere la cui superficie complessiva non ecceda i limiti di cui all'art. 1 c. 833 lett. m) nn. 1, 2 e 3 di cui alla L. 27 dicembre 2019, n. 160

Articolo 37 – Termini e modalità per il versamento del canone

- 1) Il versamento del canone per le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari a carattere permanente è dovuto per anno solare, a ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
- 2) Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio del titolo o della presentazione della dichiarazione (ove prevista dal Regolamento), la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
- 3) Per le annualità successive il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
- 4) Per le occupazioni e le pubblicità aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi, considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
- 5) Per le occupazioni permanenti tramite cavi e condutture per la fornitura di servizi pubblici e di pubblica utilità, entro il 30 aprile di ogni anno, il titolare dovrà altresì trasmettere all'Ufficio competente la dichiarazione delle proprie utenze complessive e degli altri soggetti che utilizzano le reti risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
- 6) Il canone viene applicato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a 0,50 € e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 0,50 €.

- 7) Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione salvo quanto previsto dal successivo art. 40.
- 8) Per le occupazioni e le pubblicità a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in unica soluzione all'atto del rilascio del titolo e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione, salvo quanto previsto dal successivo art. 40, caso in cui sarà la prima rata a dover essere versata nei termini di cui al presente comma.
- 9) Il canone relativo alle occupazioni per passi carrabili ai sensi del precedente art. 18 nonché per cappotti termici ai sensi del precedente art. 20, può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a 20 annualità.
- 10) Il versamento del canone va effettuato utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'art. 5 di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o le altre modalità previste dal medesimo Codice.

Articolo 38 – Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi. Sanzioni

- 1) Sono da considerarsi abusive, ai sensi del presente Regolamento, le occupazioni del suolo pubblico e le esposizioni pubblicitarie:
 - a) prive di concessione o autorizzazione comunale o della dichiarazione (ove ammessa);
 - b) difformi dalle prescrizioni dettate dal titolo o dalle disposizioni indicate in dichiarazione (ove ammessa);
 - c) eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata;
 - d) protrattesi oltre il limite temporale previsto nel titolo o nella dichiarazione ovvero dalla scadenza senza che sia stato richiesto il rinnovo o la proroga ai sensi dell'art. 16 del presente Regolamento, ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
- 2) Le occupazioni e le pubblicità abusive risultanti da verbale redatto da un pubblico ufficiale competente o dagli agenti di Polizia Locale determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a) un'indennità per la durata accertata dell'abuso pari all'importo del canone dovuto ove l'occupazione o la pubblicità fossero regolarmente concesse, autorizzate o dichiarate,

aumentato del 50% (per le occupazioni o pubblicità a carattere temporaneo; la durata si presume non inferiore a 30 giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione);

- b) la sanzione amministrativa pecuniaria d'importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla precedente lett. a) ~~all'indennità~~ né superiore al doppio dello stesso;
- c) le sanzioni stabilite all'art. 20 e 23 del D.Lgs. 285/1992 (vigente Codice della Strada).

3) In caso di abuso imputabile a più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2, lett. b) e c).

4) In ogni caso, tutti gli occupanti e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi, fermo restando l'esercizio del diritto di regresso, sono obbligati in solido verso il Comune:

- a) al pagamento dell'indennità di cui al precedente comma 2;
- b) alla rimozione, a propria cura e spese, degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili eventualmente esistenti;
- c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati (ove la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal Codice della Strada).

5) Il verbale di accertamento di cui al comma 2 del presente articolo, costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lett. a) e b) di cui al precedente comma 2.

6) Fuori dei casi di contestazione immediata, il gestore del canone provvede a notificare la contestazione della violazione secondo le disposizioni di cui alla Legge 689/1981.

7) Ai sensi dell'art. 1, comma 792 Legge 160/2019 il gestore del canone procede a notificare l'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese quelle previste nell'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 18 Legge 689/1981.

8) In caso di mancato adempimento nei termini di legge, si procede con riscossione coattiva delle somme secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 39 – Maggiorazioni e indennità

1) L'omesso, il parziale o il ritardato versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a

titolo di canone, previa notifica di avviso nei modi e nei termini di cui all'art. 1, comma 792, Legge 160/2019.

2) L'omesso versamento dell'avviso comporta la decadenza del titolo ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento, la quale determina che l'occupazione e l'esposizione pubblicitaria siano considerate a tutti gli effetti abusive e, pertanto, soggette all'applicazione delle indennità e delle sanzioni di cui all'art. 38 del presente Regolamento.

3) Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza del titolo, sulle cui somme si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale.

Articolo 40 – Rateazioni

1) Per le somme dovute a seguito di provvedimento per le occupazioni e le pubblicità abusive o di contestazione di mancato pagamento del canone, è concessa, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, facoltà di rateizzare i pagamenti secondo le seguenti modalità:

- a) fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da € 100,01 a € 500,00 fino a 4 rate mensili di pari importo;
- c) da € 500,01 a € 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili di pari importo;
- d) da € 3.000,01 a € 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili di pari importo;
- e) da € 6.000,01 a € 20.000,00 da 25 a 36 rate mensili di pari importo;
- f) oltre € 20.000,00 da 37 a 72 rate mensili di pari importo.

2) Le rate mensili nelle quali il pagamento è dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza.

3) In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateizzazione, previo espresso sollecito, si ha automatica decadenza dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto può essere riscosso immediatamente in un'unica soluzione.

4) In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta per un ulteriore periodo e fino ad un massimo di 72 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Articolo 41 – Rimborsi

- 1) I soggetti tenuti al pagamento del canone possono chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute con apposita istanza, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2) Il rimborso del canone riconosciuto come non dovuto è disposto dal Comune entro 180 giorni dalla data del ricevimento dell'istanza unitamente agli interessi calcolati al tasso legale.
- 3) Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 10,00.

Articolo 42 – Contenzioso

- 1) Le controversie concernenti l'applicazione del canone patrimoniale restano riservate alla autorità giudiziaria ordinaria.

TITOLO III

PIANO GENERALE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 43 – Gestione del servizio

1) Il Comune di Omegna mantiene il servizio delle pubbliche affissioni ai sensi dell'art. 27 del presente Regolamento in deroga a quanto previsto dalle disposizioni del precedente Titolo II.

Articolo 44 – Modalità per le pubbliche affissioni

1) Le pubbliche affissioni vanno effettuate secondo l'ordine cronologico di precedenza che risulti dal ricevimento della commissione che verrà annotata in apposito registro per la durata ivi richiesta o concordata con il Comune.

2) Le richieste devono risultare da apposita Commissione nella quale devono essere contenuti i seguenti elementi:

- a) generalità del richiedente o della persona o dell'ente nell'interesse del quale il servizio viene richiesto, completo di indirizzo e codice fiscale;
- b) la durata di esposizione con indicazione della data di inizio;
- c) l'oggetto del manifesto;
- d) i quantitativi espressi in formato e numero di manifesti.

3) La durata dell'affissione decorre da primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

4) Le affissioni non possono essere commissionate per un periodo inferiore a 5 giorni.

5) Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, ove il ritardo sia superiore a 10 giorni dalla data di richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione scritta al committente.

- 6) La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.
- 7) In ogni caso, il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, salvo l'obbligo di corrispondere la metà del diritto dovuto.
- 8) Nell'Ufficio competente per il servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono e il registro delle commissioni.
- 9) Gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali sono stati affissi, salvo prova contraria.

Articolo 45 – Impianti destinati alle pubbliche affissioni

- 1) La superficie minima complessiva è di metri quadrati 12 per 1.000 abitanti. In ragione della non preventivabile consistenza della popolazione, l'elenco viene approvato e modificato con Deliberazione della Giunta Comunale e con riserva del Comune di utilizzare steccati, impalcature, ponteggi e simili senza oneri nei confronti di proprietari e/o concessionari previo accordo/convenzione con gli stessi.
- 2) Gli impianti, di norma, sono costituiti da strutture metalliche che supportano tabelle aventi dimensioni multiple del modulo di cm. 70x100 atte a contenere manifesti, così come definiti dall'art. 47, comma 4 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 recante "Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada".
- 3) Sono individuati n. 742 spazi totali con formato standard 70x100, i quali a seconda della loro struttura e dimensione, sono ripartiti in base alle seguenti classificazioni e quantità:

a) TABELLE MONOFACCIALI

Supportate o meno da pali di sostegno, collocate su posizioni murali o in aderenza a muri, costituite da una sola faccia, posizionate in senso verticale o orizzontale rispetto al piano stradale ed aventi le seguenti dimensioni:

- verticali cm. 70x100 / 100x140 / 140x200

- orizzontali cm. 100x70 / 140x100 / 200x140

b) TABELLE BIFACCIALI

Costituite da tabelle del tipo di cui al comma 2 del presente articolo, supportate da strutture in ferro di sezione adeguata, opportunamente protette da zincatura a caldo con pali di sostegno ancorati al suolo tali da assicurare stabilità statica all'impianto, con dimensioni pari a quelle di cui alla lettera precedente e con distanza del bordo inferiore non superiore a cm. 100 dalla banchina stradale.

c) IMPIANTI GRANDI FORMATI

Impianti normalmente destinati alle affissioni di natura commerciale, all'occorrenza bifacciali, collocati su pareti o su palificazioni di sezione adeguata e tale da assicurare la stabilità statica del manufatto e costituiti da materiale resistente alle intemperie.

La parte tabellare destinata alle affissioni può raggiungere la dimensione massima di cm. 600x300 e deve essere contornata da cornice non superiore a cm. 15 di altezza, superficie ripartita nelle seguenti fasce di destinazione:

- FINALITÀ ISTITUZIONALI. Vi rientrano tutte le comunicazioni amministrative e sociali effettuate dal Comune, dallo Stato, dalle Province e dalle Regioni o altri Enti Pubblici (escluse le affissioni elettorali) per un quantitativo pari al 20% della superficie complessiva di cui al presente articolo (n. 148);
- ONORANZE FUNEBRI. Vi rientrano tutti quegli impianti, localizzati con criteri zonal, destinati all'affissione di necrologi per un quantitativo pari al 12% della superficie complessiva di cui al presente articolo (n. 90);
- FINALITÀ COMMERCIALI. Vi rientrano tutti gli impianti tramite i quali il servizio pubblico si riserva la collocazione di manifesti aventi rilevanza economica per la parte non affidata ai soggetti privati per quantitativo pari al 68% della superficie complessiva di cui al presente articolo (n. 504).

4) La Giunta Comunale, su proposta del competente Ufficio, sentita la Commissione Edilizia, può disporre variazioni alle attribuzioni percentuali di cui al presente articolo sulla base di espresse e motivate esigenze di servizio.

5) Il piano è soggetto a verifica triennale ed eventuale adeguamento tramite deliberazione di Giunta Comunale sentita la Commissione Edilizia, anche su proposta del concessionario del servizio.

6) Per quanto concerne gli impianti in essere, vengono confermate localizzazioni, quantitativi e tipologie per le affissioni già installate all'entrata in vigore del presente Regolamento le quali dovranno essere formalizzate con successivo atto deliberativo della Giunta Comunale, previa ricognizione e verifica del rispetto delle quantità e delle ripartizioni di cui al comma 3 del presente articolo, ove del caso, disponendo le integrazioni e le sostituzioni parziali o totali degli impianti necessarie allo adeguamento ai quantitativi e destinazioni ivi previste.

Articolo 46 – Affissioni dirette

1) È attribuita ai soggetti privati diversi dal concessionario del pubblico servizio e sempre in forma concessoria, la facoltà di installare impianti (spazi di loro pertinenza) per l'effettuazione di affissioni dirette.

2) La superficie complessiva assegnabile, pari a mq 54, non è compresa in quella destinata complessivamente al servizio pubblico secondo il disposto di cui al precedente art. 45, talché deve considerarsi eccedente la disponibilità pubblica e riferita esclusivamente agli impianti di grande formato.

3) Tali impianti sono forniti e collocati a cura e spese del privato richiedente nel rispetto di tutte le norme previste per gli impianti pubblicitari.

4) Detti spazi, ove del caso, saranno affidati in concessione a privati mediante la procedura concorsuale della licitazione previa predisposizione di apposito capitolato d'oneri che preveda la durata della concessione, l'ammontare del deposito cauzionale, l'obbligo del pagamento di un canone per l'esposizione di messaggio pubblicitario unico (con esclusione del canone per l'occupazione del suolo pubblico in ossequio alle disposizioni di cui alla Legge 160/2019 commi 816 e ss.) e tutte le disposizioni cautelative con esplicito richiamo alle procedure concernenti le autorizzazioni relative agli impianti pubblicitari.

5) Sono fatti salvi i diritti nascenti da contratti di concessioni in atto.

Articolo 47 – Numerazione degli impianti

- 1) Tutti gli impianti adibiti alle pubbliche affissioni devono essere contrassegnati con numero d'ordine progressivo e logo della ditta proprietaria o utilizzatrice, nella misura massima di cm. 30x15.
- 2) Gli impianti comunali devono essere parimenti numerati e riportare lo stemma della Città di Omegna con l'indicazione del servizio.
- 3) Tutti gli impianti non di proprietà di privati hanno un numero d'ordine attribuito dal Comune.

Articolo 48 – Canone sul servizio affissioni

- 1) Il canone è dovuto in solido dal committente e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto e va versato contestualmente alla richiesta.
- 2) Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli successivi, la tariffa viene calcolata per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70x100 secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.
- 3) Le tariffe individuate ai sensi del comma precedente si intendono calcolate per singolo foglio e giorno di esposizione.
- 4) Si applicano, altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo II del presente Regolamento relative all'imposta sulla pubblicità.

Articolo 49 – Riduzioni, maggiorazioni ed esenzioni

- 1) La tariffa di ogni commissione è ridotta alla metà per:
 - a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi in cui è prevista l'esenzione ai sensi dell'articolo successivo;
 - b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente senza scopo di lucro;
 - c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate col patrocinio di enti pubblici territoriali;

- d) i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici o religiosi, agli spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) gli annunci mortuari.

2) La tariffa di ogni commissione è, invece, maggiorata:

- a) del 10% per le affissioni urgenti di oltre il versamento di diritti di cui alla lett. c) del comma 2 del precedente articolo;
- b) del 10 % con un minimo di € 30,00 per le affissioni richieste nelle ore notturne (dalle 20:00 alle 7:00) e nei giorni festivi;
- c) del 50% per ogni commissione inferiore a 50 fogli di cm. 70x100;
- d) del 50% per i manifesti costituiti da 8 a 12 fogli;
- e) del 100% per i manifesti costituiti da più di 12 fogli di cm. 70x100;
- f) del 100% per l'affissione di manifesti in forma luminosa o illuminata;
- g) del 100% per l'affissione di manifesti a contenuto commerciale richieste negli spazi destinati alle affissioni a rilevanza sociale e istituzionale prive di rilevanza economica.

3) L'affissione è esente dal pagamento del canone per:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- c) i manifesti delle autorità di Polizia in materia di pubblica sicurezza;
- d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, regionali e amministrative;
- e) i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge.

Articolo 50 – Vigilanza e sanzioni amministrative

1) L'Ufficio comunale competente, il gestore del canone se diverso e il Corpo di Polizia Locale esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme di cui al presente Titolo III. Essi

sono pertanto abilitati a effettuare sopralluoghi, accertamenti, a contestare le violazioni che riscontrano nonché a effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.

2) Per la rimozione o l'oscuramento del materiale abusivamente affisso è dovuta un'indennità pari al doppio del canone dovuto e la maggiorazione di cui ai precedenti artt. 38 e 39.

3) Per la violazione delle disposizioni regolamentari che non siano disciplinata altrimenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000.

3) Ai fini della contestazione delle violazioni si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui all'art. 38 del presente Regolamento.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 51 – Norme finali e transitorie

- 1) Per quanto non indicato nel presente Regolamento si fa riferimento alla vigente normativa nazionale e regionale.
- 2) Le concessioni e le autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente Regolamento che non siano in contrasto con le norme dello stesso, hanno validità fino a naturale scadenza a condizione che venga versato il canone come ivi rideterminato, salvo eventuale conguaglio.
- 3) Le concessioni e le autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente Regolamento che siano in contrasto con le relative norme, fermo restando quanto previsto dal precedente comma, debbono essere uniformate a cura del concessionario pena la revoca.

Articolo 52 – Trattamento dei dati personali

- 1) I dati acquisiti relativamente all'esercizio del commercio su area pubblica e all'applicazione del canone di cui al presente Regolamento sono trattati nel rispetto del Reg. 679/2016/UE.

Articolo 53 – Abrogazione delle precedenti disposizioni

- 1) L'entrata in vigore del presente Regolamento comporta l'abrogazione di tutte le precedenti disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche di competenza del Comune.

ALLEGATO A - CRITERI PER LA GRADUAZIONE E LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

TABELLA 1

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, PIAZZE ED ALTRE AREE PUBBLICHE		
CATEGORIA	AREE	COEFFICIENTE
1°	ALBERGANTI, BUOZZI, COBIANCHI, CORONA, F.LLI DI DIO, GRAMSCI, MAMELI, MARTIRI DELLA LIBERTA', NOVARA, PARCO RODARI, TITO SPERI, XXIV APRILE, BELTRAMI DON ANDREA, CADUTI DI BOLOGNA, COMOLI, DE AMICIS, F.LLI ROSSELLI, IV NOVEMBRE, MANZONI, MAZZINI, PARCO DELLA FANTASIA, SALATI, VITTORIO VENETO, ZANOIA, PIAZZA F.M. BELTRAMI, CAVALLOTTI, PIPPO COPPO, DE ANGELI, GARIBALDI, LODI, MATTEOTTI, NOBILI DE TOMA, PARCO MAULINI, SALERA, XI SETTEMBRE	1,00
2°	AGRANO, BELTRAMI CAPITANO, BOVIO, COLOMBERA, DALL, FERRARIS, GRANEROLO, PARCO PASQUERA, NOBILI, MADONNA DEL POPOLO, RISORGIMENTO, TRE CASCINE, VALSTRONA, ANNICHINI, BRUGHIERE, BELTRAMI LUCA, CUROTTI, DELLA PACE, FERRIERE, I MAGGIO, OTTO MARZO, PASCOLI, SAVIA, TRIESTE, VERDI, ARMENO, BOGGIANI, CITTERIO, DA VINCI, VERTA, ERBERA, FOSCOLO, LEOPARDI, MOZZALINA, VERTA, PACINOTTI, REPUBBLICA, TIRO A SEGNO, VAEMENIA	0,9
3°	Tutte le rimanenti strade, piazze ed aree non comprese nelle precedenti categorie	0,8

TABELLA 2

VALORE ECONOMICO DELLE STRADE, PIAZZE ED ALTRE AREE PUBBLICHE	
AREE	COEFFICIENTE
LARGO COBIANCHI, LUNGO LAGO BUOZZI, LUNGO LAGO GRAMSCI, PIAZZA F.M. BELTRAMI, PIAZZA DON A. BELTRAMI, PIAZZA MAMELI, PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', PIAZZA NOBILI DE TOMA, PIAZZA SALERA, PIAZZA XXIV APRILE, VIA ALBERGANTI, VIA CAVALLOTTI, VIA GARIBALDI, VIA IV NOVEMBRE 292 (POSTEGGIO SUPERMERCATO), VIA MAZZINI	1,20
Tutte le rimanenti strade, piazze ed aree	1,00

TABELLA 3

SACRIFICIO IMPOSTO ALLA COLLETTIVITA'	
MODALITA' OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE
a) Occupazioni con allocazione stabile di strutture e impianti fissi	1,20
b) Occupazioni senza allocazione stabile di strutture e impianti fissi	1,00
c) Occupazioni determinanti sensibile riduzione della viabilità e delle aree destinate a parcheggio	1,20
d) Occupazioni delle aree destinate a parcheggio a pagamento	1,40
e) Occupazioni con macchine distributrici di tabacchi	1,30
f) Occupazioni per passi carrabili	0,45
g) Occupazioni per passi carrabili di accesso a distributori di carburante	0,30
h) Occupazioni con accessi non caratterizzati da manufatti	0,30
i) Occupazioni soprastanti il suolo	0,20
l) Occupazioni sottostanti il suolo	0,10

TABELLA 4

NATURA DELL'ATTIVITA'	
FINALITA'/SCOPO OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE
a) Occupazioni per attività industriali, professionali e di servizi	1,00
b) Occupazioni temporanee per commercio su aree pubbliche, produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti	0,45
c) Occupazioni di cui alla lettera b) durante i festeggiamenti patronali	0,80
d) Occupazioni permanenti per commercio fisso, artigiani e pubblici esercizi	0,90
e) Occupazioni temporanee per commercio fisso, artigiani e pubblici esercizi	0,30
f) Occupazioni per spettacoli viaggianti, circensi e installazione di giochi	0,05
g) Occupazioni temporanee per edilizia	0,50
h) Occupazioni permanenti per edilizia	0,70
i) Occupazioni mediante distributori di carburanti	0,50
l) Occupazioni per erogazione e manutenzione di pubblici servizi a rete	0,50
m) Occupazioni per altri usi	1,00

ALLEGATO B - CRITERI PER LA DEFINIZIONE E LA REALIZZAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Il presente Allegato disciplina i criteri per la definizione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (PGIP) in armonia con le prescrizioni di cui alla Legge 160/2019, posto che il Comune di Omegna, avendo popolazione inferiore ai 20.000 abitanti non è, in linea di principio, tenuto alla redazione dello stesso.

La regolamentazione dell'installazione degli impianti dovrà essere differenziata per ambiti omogenei del territorio comunale, quali:

- a) nuclei di antica formazione e centri storici come delimitati dal vigente P.R.G.;
- b) zone di pregio ambientale, come delineate dal D.Lgs. 22/01/2004, n. 42;
- c) zone periferiche non comprese dalle due precedenti delimitazioni.

Nei nuclei di antica formazione e centri storici, non potranno trovare collocazione cartelli o impianti per manifesti di grandi dimensioni e la misura massima consentita è fissata in 200 x 140 cm. Non potranno essere altresì collocati striscioni o stendardi a eccezione di quelli installati su iniziativa dell'Amministrazione Comunale.

Inoltre, il posizionamento di insegne dovrà essere effettuato tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) l'installazione di insegne commerciali, di tipo opaco, eventualmente illuminate, potrà essere di norma, ammessa unicamente nella luce di vetrina o della porta di ingresso, facendo comunque salve la preesistenza, il ripristino o la riproposizione di insegne o di iscrizioni pubblicitarie originarie;
- b) nel caso di irrealizzabilità delle prescrizioni di cui sopra, saranno ammesse soluzioni alternative sul muro di facciata o al di sopra delle luci di vetrina, purché non vengano a coprire modanature o decorazioni;
- c) dovranno essere in genere evitate insegne continue sovrastanti più vetrine, fatta salva la preesistenza;

- d) nella definizione della tipologia, dimensione e collocazione dell'insegna, dovrà tenersi conto delle caratteristiche di quelle esistenti nelle vicinanze e sullo stesso fronte della strada al fine di evitare disordine percettivo;
- e) le segnalazioni di eventuali servizi a contenuto e valenza pubblica (fatti salvi i simboli del servizio di sicurezza e soccorso) dovranno essere integrati nell'insegna.

Per le zone di pregio ambientale valgono le stesse prescrizioni di cui al punto precedente in merito alla dimensione dei cartelloni e dei manifesti mentre, nel posizionamento di insegne, dovrà aversi riguardo per il contesto ambientale in cui si inseriscono, con specifico riferimento all'omogeneità delle caratteristiche delle varie forme pubblicitarie.

Nelle zone periferiche le varie tipologie di impianti pubblicitari sono ammesse nei limiti e secondo le prescrizioni del Codice della Strada, salva, in ogni caso, l'esigenza di armonizzare le dimensioni e le caratteristiche degli impianti nel contesto in cui trovano collocazione.

In tutto il territorio comunale la posa di striscioni, locandine e standardi è consentita solo se finalizzata a promuovere manifestazioni o spettacoli.

I cartelli pubblicitari sorretti da strutture apposite infisse al suolo non potranno posarsi ad una distanza inferiore di 1 metro dal limite della carreggiata.

I cartelli o gli altri mezzi pubblicitari, posti in aderenza a fabbricati, non devono occupare una superficie superiore al 10% della fronte della costruzione interessata dall'intervento.

Nelle more dell'adozione del PGIP è ammessa l'installazione di nuovi impianti pubblicitari secondo i criteri e le prescrizioni di massima di cui al presente Allegato e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e di quelle contenute nei regolamenti comunali.

La quantità degli impianti compatibili con le esigenze di salvaguardia dell'arredo urbano e del mantenimento all'uso esclusivo dei cittadini degli spazi pubblici sarà determinata ogni 3 anni da un'apposita indagine effettuata dall'Ufficio Tecnico Comunale.